



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

OGGETTO: Comune di Scaldasole (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 – Chiusura dell’istruttoria.

A seguito dell’esame delle relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emerse talune irregolarità che tuttavia non richiedono l’adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, l’archiviazione dei questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata avendo cura di conservare i residui e di reimputare gli impegni secondo i pertinenti principi contabili.

Si rilevano, infatti, l’imputazione alla gestione residui di gran parte dei mandati per spese del titolo 2 e una ridotta capacità di pagamento nella gestione di competenza. Si ricorda, a mero titolo d’esempio, la conservazione al codice 01.06.1-580/171/99 *Ufficio tecnico: prestazione di servizi* di residui non movimentati degli esercizi dal 2017 per complessivi € 10.844,20.

Si rilevano poi nel prospetto di cui all’allegato a2) *Elenco delle risorse vincolate* al rendiconto 2020 gli impegni indicati nella colonna (d) per € 75.135,21 conservati a residui, a fronte dei quali il fondo pluriennale vincolato non risulta attivato;



CORTE DEI CONTI

- 2) la corretta applicazione, se del caso, dei principi contabili¹ con riferimento alla conservazione alla gestione residui di accertamenti per proventi da violazioni del codice della strada risalenti fin all'esercizio 2015, e alla positività del parametro di deficitarietà n. 8 *Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%*;
- 3) la tempestiva asseverazione delle situazioni debitorie e creditorie con gli organismi partecipati;
- 4) il riassorbimento della maggiore spesa di personale rispetto al parametro di riferimento;
- 5) il miglioramento degli indicatori di equilibrio di bilancio W2 e conseguentemente dell'equilibrio complessivo W3.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2021, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che

¹ Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, § 9.1 gestione dei residui.

(omissis) Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.



CORTE DEI CONTI

possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicare i rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI